

**Tribunale di Verona – Sentenza 11.7.2012
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalla parte tramite il richiamo degli atti introduttivi;

preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato il 10/3/11 (che si richiama *per relationem*), la F S.p.a. ha convenuto in giudizio la CA S.n.c., deducendo che: con contratto del 16 gennaio 2006 aveva concesso in locazione finanziaria a MB l'autovettura BMW modello 525D tg XX; il contratto era stato poco dopo risolto a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione e l'attrice aveva ottenuto, già agli inizi del 2007, un decreto ingiuntivo per la consegna del bene, che perché non era stato possibile eseguire, essendone ignota la collocazione; solo il 22/7/10 l'attrice aveva ricevuto la notificazione di un atto di intimazione ex art. 2797 c.c., tramite il quale era venuta a conoscenza della circostanza che l'autovettura nel dicembre del 2006 era stata consegnata dall'utilizzatore alla convenuta per l'esecuzione di alcune riparazioni e, dopo l'esecuzione di queste (per un importo complessivo di € 6451,28, oltre iva), era rimasta presso l'autofficina della convenuta (che aveva esercitato il diritto di ritenzione) fino

all'attivazione nel 2010 della procedura ex art. 2797 c.c., poi conclusasi con l'assegnazione dell'autoveicolo alla convenuta;

- sulla base di tali deduzioni l'attrice, affermando la responsabilità della convenuta per non aver tempestivamente informato il proprietario dell'autovettura del prolungato deposito di essa presso l'officina, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni (pari alla differenza tra il valore dell'autovettura nel dicembre 2006 ed il valore della stessa nel 2010) e comunque alla restituzione dell'autovettura stessa;
- con comparsa depositata all'udienza del 7/7/11 (anch'essa richiamata *per relationem*) si è costituita in giudizio la convenuta ed ha chiesto il rigetto della domanda oltre che la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
- orbene, deve innanzi tutto giudicarsi infondata e va rigettata la domanda dell'attrice diretta ad ottenere la restituzione dell'autovettura, in quanto la sua assegnazione alla convenuta in esito al procedimento ex art. 2797 c.c. è avvenuta con l'adesione dell'attrice, la quale, tempestivamente notiziata dell'attivazione della procedura con la notificazione eseguita il 22/7/10, ha rinunciato ad opporvisi;
- per ciò che concerne, invece, la domanda risarcitoria, va premesso che: è ipotizzabile a carico del riparatore incaricato dell'esecuzione di alcuni interventi su un'autovettura da un soggetto diverso dal proprietario della stessa un dovere di protezione in favore di quest'ultimo, derivante dall'integrazione del contratto ex art. 1375 c.c. ed implicante, in caso di abbandono del mezzo presso l'autofficina, l'obbligo di comunicare tempestivamente tale circostanza al proprietario o di attivare tempestivamente la procedura ex art. 2797 c.c., per evitare una svalutazione eccessiva del mezzo ai danni del proprietario stesso; questo dovere, in particolare, diviene attuale

nell'ipotesi in cui il deposito dell'autovettura presso l'autofficina (anche per effetto dell'esercizio del diritto di ritenzione ex 2756 c.c.) si protragga oltre un termine ragionevole; d'altra parte, l'onere di attivazione, se evita un pregiudizio per il proprietario dell'autovettura, non comporta un apprezzabile sacrificio per il riparatore (a fronte della facile accertabilità dell'identità del proprietario e della necessità del ricorso in ogni caso alla procedura ex art. 2797 c.c. per ottenere la soddisfazione del credito);

- nel caso di specie, in particolare, tenuto conto delle riparazioni effettuate, del tempo normalmente necessario per richiedere ed attendere il pagamento da parte del soggetto che abbia richiesto le riparazione e del tempo ragionevolmente necessario per la valutazione delle conseguenti iniziative, il tempo ragionevole di attesa da parte della convenuta può essere determinato in due anni, sicché l'obbligo di comunicazione o di attivazione della procedura ex art. 2797 c.c. può ritenersi divenuto attuale nel dicembre 2008;
- ne consegue che il ricorso alla procedura ex art. 2797 c.c. solo agli inizi del 2010, senza una precedente comunicazione all'attrice, deve ritenersi tardivo e quindi deve essere considerato come una violazione del suddetto dovere di attivazione, generatrice di una responsabilità contrattuale della convenuta nei confronti dell'attrice;
- più precisamente, il danno subito da quest'ultima in conseguenza della suddetta violazione può essere individuato nel maggior valore dell'autovettura nel dicembre 2008, ove fosse tale da giustificare l'opposizione dell'attrice al procedimento ex art. 2797 c.c. tramite il pagamento del credito contrattuale della convenuta e dei relativi accessori;
- il valore dell'autovettura in questione nel dicembre 2008 è stato concordemente individuato dalle parti (all'odierna udienza) in €

16.000, ma tale quantificazione deve essere ridotta del 10 % (e quindi ad € 14.400) in considerazione della diminuzione di valore dell'autovettura normalmente conseguente a riparazioni consistenti, come quelle eseguite dalla convenuta, mentre il credito complessivo della convenuta (tenuto conto della fattura emessa, degli interessi maturati su di essa e delle spese necessarie per l'attivazione della procedura ex art. 2797 c.c.) può essere quantificato in € 10.000;

- la differenza di € 4.400 avrebbe sicuramente indotto l'attrice ad opporsi al procedimento ex art. 2797 c.c. tempestivamente attivato dall'attrice tramite pagamento dei crediti della convenuta;
- tale somma rappresenta allora il danno patrimoniale subito dall'attrice per il colpevole ritardo della convenuta;
- la domanda risarcitoria va quindi accolta limitatamente all'importo su indicato;
- trattandosi di un credito di valore, su tale importo vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria; più precisamente, gli interessi vanno riconosciuti sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di verifica del danno (1°/1/09) fino alla pubblicazione della presente sentenza; sull'importo che ne consegue spettano gli interessi compensativi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo (in rapporto al valore per cui è stata accolta la domanda);
- per converso va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. accoglie parzialmente la prima domanda dell'attrice e quindi condanna la CA S.n.c. a pagare in favore della F S.p.a. la somma di €

4.400, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;

2. rigetta le ulteriori domande dell'attrice;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta;
4. condanna la CA C S.n.c. a rimborsare alla F S.p.a. le spese di lite che liquida in complessivi € 1700, di cui € 100 per spese ed € 750 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa.

Verona, 11 luglio 2012

Il Giudice